

Opponibilità delle cessioni di credito ai creditori del concordato preventivo del cedente

Tribunale di Modena, 5 marzo 2015. Giudice Alessandra Mirabelli

Concordato preventivo - Cessioni di credito - Opponibilità - Data certa anteriore al fallimento o al concordato - Necessità

Dalla lettura degli artt. 169 e 45 L.F., in combinato disposto con l'art. 2914 n. 2 c.c., discende che ai creditori dell'imprenditore cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo; il disposto dell'art. 2914 n. 2 c.c. - secondo cui sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera, pertanto, anche nei casi in cui il creditore cedente sia in fallimento o in concordato preventivo.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA

Nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessandra Mirabelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9168 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2009, posta in deliberazione all'udienza del 23.9.2014 e vertente

TRA

LAST PRESS S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale dott. Giorgio Antonioni con l'avv. Roberto Cattini

PARTE ATTRICE

E

BANCA CR FIRENZE S.p.a., con l'avv. Giorgio Giusti

PARTE RESISTENTE

OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 167 L. Fall.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:

Parte Attrice: "1) dichiararsi l'inefficacia dei pagamenti per complessivi € 99.539,81 meglio individuati all'esposto che precede e condannarsi la convenuta a versare all'attrice il corrispondente importo;

2) condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di causa"

Parte Convenuta: "Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie del caso e di rito, voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena

respingere le avverse domande in quanto infondate e non provate sia in fatto che in diritto, mancando in ogni caso dei presupposti di legge"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata LAST PRESS S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo (di seguito anche solo "LAST PRESS"), in persona del Liquidatore Giudiziale, evocava davanti al Tribunale BANCA CR FIRENZE S.p.a. (di seguito anche solo "la Banca"), chiedendo venissero dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori del concordato preventivo i pagamenti per incasso di effetti negoziati sul rapporto di castelletto n. 191588 in essere con la allora TIPOPRESS S.r.l. (poi LAST PRESS) presso la filiale di Carpi della Banca, con conseguente condanna alla restituzione di un importo complessivo di E 99.539,81; a sostegno della domanda allegava l'essere stati i pagamenti effettuati in costanza di procedura di concordato preventivo e in violazione del divieto di cui agli artt. 167 e 168 L. Fall..

La Banca convenuta si costituiva e contestava l'avversa domanda, deducendo di essersi resa cessionaria dei crediti in ragione di regolare contratto di castelletto affidato.

La causa, istruita esclusivamente documentalmente, era trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come correttamente indicato da parte attrice, dalla disciplina degli artt. 167 e 168 L. Fall., per costante giurisprudenza, deriva l'inefficacia dei pagamenti effettuati in costanza di concordato di debiti sorti anteriormente all'inizio della procedura stessa (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 578 del 12/10/2007, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13759 del 12/06/2007). LAST PRESS ha, perciò, chiesto che vengano dichiarate inefficaci sette operazioni di incasso effettuate dalla Banca (e dalla stessa trattenute in pagamento del credito da anticipazione) la cui valuta risulta successiva al 4.2.2008, data di presentazione del ricorso per concordato preventivo da parte della società attrice.

La Banca convenuta si è difesa allegando l'intervenuta cessione degli effetti negoziati sulla base del citato contratto di castelletto di affidamento tramite accrediti SBF (doc. 2 fascicolo convenuta) e la conseguente notifica (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - docc. 5-11 fascicolo convenuta) ai debitori ceduti dell'intervenuta cessione.

Tale ultima circostanza è contestata dall'attrice, la quale sostiene che né le cessioni, né le noti fiche delle stesse avrebbero data certa.

In realtà, ciò che rileva nella presente causa, è la data della notifica delle cessioni. Giova rammentare infatti che, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 169 L. Fall. da parte del d. lgs. 5/2006, in tale norma è stato introdotto in materia di concordato il rinvio alla disciplina dell'art. 45 L. Fall., per cui le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di presentazione della domanda di concordato preventivo, debbono ritenersi senza effetto rispetto ai creditori. Dalla lettura degli artt. 169 e 45 L. Fall. in combinato disposto con l'art. 2914 n. 2 c.c. discende che ai creditori dell'imprenditore cedente possono essere opposte soltanto quelle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo: il disposto dell'art. 2914 n. 2 c.c. - secondo cui sono inefficaci

nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento - opera infatti anche in caso di fallimento o di concordato del creditore cedente per effetto delle norme della legge fallimentare citate; ai fini di tale opponibilità la notificazione della cessione costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità e può quindi essere effettuato attraverso lettera raccomandata, purché la stessa consenta di ricavarne la certa anteriorità rispetto alla data di deposito del ricorso per concordato preventivo.

La difesa dell'attrice ritiene che la documentazione relativa alla notifica delle cessioni di credito sia priva di data certa in quanto solo il timbro postale apposto sul corpo dell'atto sarebbe idoneo a conferire certezza di data, mentre la controparte avrebbe prodotto solo ricevute di raccomandata con il timbro postale e non vi sarebbe la prova che le stesse si riferiscano alle comunicazioni di intervenuta cessione allegate dalla Banca.

Orbene, posto che l'avviso di ricevimento della raccomandata recante la attestazione dell'ufficiale postale della data di consegna costituisce senza ombra di dubbio mezzo idoneo ad attribuire certezza alla data della ricezione di una comunicazione, ciò che parte attrice parrebbe contestare è il contenuto della comunicazione stessa, nel senso che secondo la prospettazione offerta non vi sarebbe la prova che tali comunicazioni avessero ad oggetto la notifica della cessione.

L'insieme delle risultanze documentali, tuttavia, consente di ritenere verosimile che ai soggetti indicati come debitori ceduti siano state inviate, nelle date di cui alle ricevute di ritorno delle raccomandate (versate agli atti in originale con la nota di deposito documenti di parte convenuta ex art. 210 c.p.c. del 21.9.2010), le notifiche di intervenuta cessione prodotte dalla Banca (docc. 5-11).

E' circostanza pacifica che gli effetti negoziati sul rapporto di castelletto n. 191588 e del cui incasso si chiede dichiarare l'inefficacia siano proprio quelli relativi ai debitori indicati nel "portafoglio" allegato al doc. 14 di parte attrice, che corrispondono alle distinte di negoziazione di cui ai docc. 3-6 sempre di parte attrice, peraltro coincidenti con i documenti depositati dalla Banca con la nota di deposito ex art. 210 c.p.c. del 21.9.2010.

Il contratto di castelletto (doc. 2 convenuta), che risulta avere data certa con timbro postale del 16.5.2006, al proprio art. 2 del "Regolamento che disciplina lo sconto e l'accreditamento salvo buon fine" casi testualmente recita "La Cassa accetta inoltre all'incasso crediti che il cliente ha verso terzi, con accreditamento immediato su conto corrente, salvo buon fine dei crediti stessi: anche in tal caso detti crediti si intendono espressamente e ad ogni effetto ceduti alla Cassa medesima ovviamente al salvo buon fine".

Alla trasmissione delle R.I.B.A. e al conseguente accreditamento conseguiva pertanto l'automatica cessione dei crediti.

Non si vede quindi che altro contenuto potessero avere, se non quello di notifica al debitore ceduto dell'intervenuta cessione, le comunicazioni che la banca ha inviato ai soggetti indicati nel "portafoglio" (tenuto anche conto del fatto che tutte le comunicazioni risultano anteriori alle scadenze di pagamento e che non risulta che vi siano state modifiche nelle condizioni di incasso - es. modifica del c/c).

Ciò posto, occorre quindi verificare se le notifiche di cessione siano o meno intervenute prima del 4.2.2008 (data di deposito della domanda di concordato preventivo (doc. l attrice).

Risultano ricevute, rispettivamente, il 6.11.2007 e del 7.11.2007 le notifiche fatte ai debitori Swinger International S.p.a. e TRS Evolution S.p.a. mentre quelle a Arcobaleno Blu di Coppi Sara, Sportswear Company S.p.a., Silanco S.p.a., Texmar S.r.l. sono tutte state ricevute in data 7.2.2008: sono quindi inefficaci i soli pagamenti ricevuti dalla Banca per incasso degli effetti relativi a questi ultimi debitori, per un importo complessivo di € 12.187,32.

L'esito del giudizio con reciproca soccombenza costituisce grave motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, ogni contraria deduzione e eccezione reietta, così statuisce:

1. Dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 167 L. Fall. i pagamenti ricevuti da BANCA CR FIRENZE S.p.a. per l'importo di € 12.187,32 e conseguentemente
2. Condanna BANCA CR FIRENZE S.p.a. a restituire a LAST PRESS S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del Liquidatore Giudiziale, l'importo di € 12.187,32;
3. compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Modena il 9.2.2015

Depositata il 05/03/2015